

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 MARZO 2016

(proposta dalla G.C. 8 marzo 2016)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	NOMIS Fosca
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
BERTHIER Ferdinando	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
BERTOLA Vittorio	LATERZA Vincenzo	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	TROMBOTTO Maurizio
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MUZZARELLI Marco	VIALE Silvio
CUNTRO' Gioacchino		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: AMBROGIO Paola - DELL'UTRI Michele - FERRARIS Giovanni Maria - FURNARI Raffaella - LOSPINUSO Rocco.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI ATEM PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE-UNIATEM. ADESIONE DELLA CITTA' E APPROVAZIONE STATUTO. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA.

Proposta dell'Assessora Tedesco.

Premesso che:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000 e della Legge n. 239/2004 (che ha modificato l'articolo 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione ex lege dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- l'articolo 46-bis del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29 novembre 2007, n. 222, successivamente modificato dall'articolo 2, comma 175, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM).

Richiamati in argomento:

- il D.M. 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il D.M. 18 ottobre 2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale del settore della distribuzione del gas;
- il D.M. 21 aprile 2011, "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164", recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222";
- il più recente D.M. 20 maggio 2015, n. 106, "Regolamento recante modifica al Decreto 12 novembre 2011, n. 226 concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", che ha apportato significative modifiche al predetto D.M. n. 226/2011 in tema di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Considerato che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall'articolo 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di stazione appaltante).

Dato atto che nell'incontro fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Torino 1, tenutosi in data 31 luglio 2012 presso il Comune di Torino, in relazione all'"Affidamento del Servizio della distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226)" i convenuti hanno individuato all'unanimità il Comune di Torino quale stazione appaltante ai fini dell'affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, relativamente all'Ambito in parola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, seconda parte, del D.M. n. 226/2011.

Richiamata, pertanto, la deliberazione della Giunta Comunale dell'11 febbraio 2014 (mecc. 2014 00695/064) del , con cui il Comune di Torino ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad esso conferito dall'Ambito Territoriale Torino 1.

Verificato che:

- in considerazione della complessità della materia, i soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in qualità di stazione appaltante, hanno ritenuto proficuo intraprendere un confronto sia tecnico che giuridico-amministrativo sulle attività da svolgere al fine di fare sinergia e condividere, in questo modo, le svariate difficoltà che il processo comporta, sia in relazione al modificarsi continuo della normativa in argomento sia in relazione all'estremo grado di tecnicità intrinseco alla materia;
- tale confronto, dapprima spontaneo, ha coinvolto nel tempo molte stazioni appaltanti del Paese, ed è risultato, in effetti, particolarmente utile per gli enti coinvolti nel processo, non solo al fine di condividere i vari temi da affrontare, ma anche nel relazionarsi con le Autorità che sovrintendono al processo medesimo (Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità dell'Energia Elettrica, del Gas e del Servizio Idrico, ecc.);
- a questa prima fase di attività relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale seguirà la fase di realizzazione del servizio per la durata di dodici anni, in relazione alla quale controparte del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario sarà la stessa stazione appaltante (o altro ente locale concedente appartenente all'Ambito a tal fine individuato), e con riguardo alla quale ancora più delicati e complessi saranno i compiti dell'Ente locale designato al fine dell'attività di vigilanza e controllo sull'esatta esecuzione del servizio.

Ritenuto, pertanto, che in considerazione degli esiti positivi di questa fattiva collaborazione fra i diversi soggetti coinvolti nel procedimento per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, risulta opportuno potenziare e rendere maggiormente "organizzata" tale collaborazione attraverso la costituzione di un'Associazione, senza scopo di lucro, cui potranno aderire tutti gli Enti locali coinvolti, sia al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione dei medesimi, sia al fine di riuscire a "contrapporre" al potere contrattuale dei grandi gestori presenti nel mercato del gas naturale un soggetto unitario e organizzato, che, pur nella diversità delle varie realtà territoriali, operi nell'interesse degli utenti e in modo da garantire qualità ed efficienza del servizio reso dal gestore.

Tenuto conto anche di quanto stabilito nello statuto di ANCI all'articolo 1 comma 1.5 dove si afferma che "per elevare il livello di rappresentatività ed al fine di realizzare una piena valorizzazione di tutte le peculiarità territoriali, l'ANCI promuove, sostiene e valorizza associazioni di Comuni e di Enti di derivazione comunale che fondano il loro spirito associativo su temi specifici connessi a questioni di interesse locale,".

Dato atto, altresì, delle intese intercorse tra i soggetti coinvolti, in esito alle quali è stato redatto lo schema di Statuto della costituenda Associazione, denominata "Associazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale" (in sigla UNIATEM), composto da n. 28 articoli (allegato A).

Visti, in particolare, alcuni articoli dello schema di Statuto dell'Associazione che prevedono:

"Articolo 2 - Scopi, finalità generali e principi associativi

1. L'UNIATEM, quale organismo associativo volontario senza fini di lucro, è espressione della autonoma volontà dei singoli associati per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per la successiva attività di controparte nel contratto di servizio sottoscritto con il Gestore aggiudicatario, ed è il risultato di un patto associativo sottoscritto nel rispetto dei principi generali e comuni contenuti nel presente Statuto.
2. Costituiscono obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell'Associazione quelli di indirizzare e supportare l'azione degli associati secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, anche ai fini del controllo della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e della tutela degli utenti - consumatori.
3. Nel quadro dei predetti principi ispiratori, l'Associazione punta allo sviluppo culturale e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale e, a tal fine, si prefigge lo scopo di:
 - promuovere azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e il controllo sulla gestione del servizio medesimo, nonché in relazione alla tutela dei consumatori - utenti;
 - promuovere iniziative in materia di proposte legislative e regolamentari di concerto con gli Organismi competenti;
 - svolgere funzioni di promozione, assistenza e coordinamento delle attività nel territorio degli associati ai fini della più ampia diffusione e attuazione dei principi fondamentali di riforma contenuti nella normativa di settore;
 - collaborare con gli associati per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali coordinandone le attività per quanto attiene a problematiche di interesse generale;
 - assumere, in accordo con le Associazioni degli Enti locali, ogni iniziativa volta a favorire la cooperazione tra gli Enti per il controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale nell'interesse generale dei consumatori - utenti;
 - promuovere interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti il servizio di distribuzione del gas naturale ove intervengano nuove norme nazionali e/o direttive e

- regolamenti comunitari;
- sviluppare, d'intesa con gli associati, rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le rappresentanze degli Organismi di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale degli altri Paesi dell'Unione Europea o di altre realtà nazionali;
 - promuovere ogni iniziativa che sia reputata utile per l'estensione, la migliore gestione e qualificazione del servizio di distribuzione del gas naturale, in una logica di salvaguardia della risorsa e di sviluppo sostenibile del territorio.
4. L'Associazione promuove rapporti con gli associati ispirati a criteri di massimo coordinamento, con l'obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi informativi e favorisce quelle forme di coordinamento tra gli Enti d'Ambito, che concorrano alla realizzazione di tale scopo.
5. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, integrativa ed accessoria alla realizzazione degli scopi associativi, a condizione che in ciascun esercizio le stesse siano sempre marginali e non assumano mai la prevalenza rispetto a quelle istituzionali.

Articolo 4 - Associati

1. All'Associazione partecipano i singoli Soggetti individuati come Stazione Appaltante per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e/o come Controparte Contrattuale del servizio assunto a seguito dell'aggiudicazione dagli Enti Locali Concedenti appartenenti ai rispettivi ATEM istituiti sul territorio nazionale che intendono perseguire le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio libero voto e di fruire dei servizi istituzionali dell'Associazione.
3. Alle riunioni ed incontri non potranno essere delegati Consulenti esterni alle amministrazioni in rappresentanza di un associato.
4. Le Regioni, in virtù di quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Criteri possono esercitare il potere sostitutivo in caso mancata costituzione dell'ATEM per le attività correlate alla Gara del Gas. Allo scopo di favorire il dialogo costruttivo tra gli Enti Locali le Regioni potranno partecipare all'Associazione quali uditori permanenti a semplice richiesta al Presidente. Non essendo soci non sarà dovuta la quota associativa.

Articolo 6 - Impegni degli associati

1. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e in particolare l'assunzione dei seguenti impegni:
 - l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organismi associativi nei limiti delle loro attribuzioni relativamente allo svolgimento dell'attività associativa;
 - la comunicazione e l'interscambio delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie che l'Associazione ritenga utili ai fini del conseguimento delle finalità costitutive;
 - la corresponsione dei contributi associativi di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 - Contributi associativi

1. Il contributo associativo annuo è obbligatorio e deve essere versato dagli associati in due

trance. La prima entro il 30 marzo dell'esercizio cui si riferisce in base all'approvazione del bilancio preventivo e la seconda, nell'entità risultante dalla deliberazione assembleare che approva il conto consuntivo, entro il 30 giugno, a saldo. Tale contributo è dovuto per intero anche se la qualità di associato venga acquisita in corso d'anno.

2. L'Associazione si avvarrà della valorizzazione di eventuali risorse messe a disposizione dall'Associato per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'Associazione, o, altresì, attraverso la condivisione di esperienze, strumenti e risultati derivanti dal proprio ruolo di Stazione appaltante, a condizione che ciò sia precisato nel progetto di bilancio preventivo senza che ciò comporti aumento delle quote associative per i restanti associati.

3. Oltre al contributo annuo, gli associati sono tenuti a corrispondere, all'atto di adesione all'associazione, una quota associativa "una tantum", pari ad 1.000 Euro, finalizzata a costituire un fondo di dotazione iniziale, da versare al momento dell'adesione.

4. I contributi versati sono irripetibili e la posizione associativa degli associati non è cedibile ad alcun titolo.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

2. Le cariche sono rivestite in forma gratuita.

3. In caso di decadenza dall'incarico presso l'Ente associato di appartenenza, i titolari di cariche nell'Associazione conservano la stessa fino alla loro surrogazione e comunque non oltre la prima seduta dell'organo competente a provvedere alla surrogazione medesima.

Articolo 11 - Assemblea

1. All'Assemblea partecipano il RUP o il Referente della Controparte Contrattuale o loro delegati in rappresentanza di ciascun associato.

2. Le spese per garantire la partecipazione dei membri rappresentanti o loro delegati ai lavori dell'Assemblea sono a carico degli Enti di appartenenza.

Articolo 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto:

dal Presidente dell'Associazione e da un numero pari di consiglieri, compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10, eletti in seno all'Assemblea avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse realtà territoriali nazionali degli associati.

2. I membri del consiglio direttivo restano in carica 3 anni e possono essere rieletti e scadono con l'approvazione del bilancio dell'esercizio del terzo anno consecutivo.

Articolo 23 - Patrimonio

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti degli associati al momento della adesione.

2. Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito da qualsiasi utilità, ivi compreso, a

titolo esemplificativo, il denaro, i beni mobili o immobili, i crediti o altri diritti, che dovessero successivamente essere acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compreso, per esemplificare, l'incasso di contributi o sovvenzioni, donazioni, lasciti ed in genere atti di liberalità ovvero da avanzi netti di gestione.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi.
5. Tutte le attività svolte dall'associazione costituiscono know-how e patrimonio culturale dell'associazione stessa a disposizione degli associati per le finalità proprie degli stessi.
6. Ogni documento che viene fornito dall'Associazione non potrà essere diffuso a terzi in alcun modo e non potrà in alcun modo essere sfruttato commercialmente."

Ritenuto di condividere le finalità e gli obiettivi della "Associazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale", quale soggetto in tal modo organizzato e maggiormente "attrezzato" a rispondere alle complesse esigenze legate al procedimento di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché allo svolgimento della funzione di controparte del contratto di servizio sottoscritto con il gestore aggiudicatario.

Considerato che la scelta della forma associativa e lo schema di statuto sono coerenti con la legislazione vigente.

Atteso, per quanto sopra descritto, e allo scopo di supportare lo sviluppo delle attività dell'Associazione nonché di garantirne il sostegno finanziario, il Comune di Torino ritiene di aderire alla costituenda Associazione UNIATEM con il seguente contributo ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto: una tantum pari a 1.000,00 Euro e quota primo anno Euro 2.432,00. Tali somme saranno afferenti le attività circa il servizio di distribuzione del Gas Naturale e dunque le somme saranno impegnate sull'UNA TANTUM in fase di gara e sulla remunerazione alla Controparte Contrattuale in fase di Gestione del Servizio (12 anni); pertanto tali somme saranno finanziate dal gestore uscente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di esprimere la volontà di aderire, per le motivazioni illustrate in premessa, alla costituenda "Associazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale" (in sigla UNIATEM);
- 2) di approvare lo schema di Statuto, composto da n. 28 articoli, allegato al presente provvedimento (all. A - n.), per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di rinviare la costituzione dell'Associazione di cui al punto n. 1) ad avvenuta adesione all'Associazione e approvazione dello Statuto da parte degli Enti locali del Paese aventi funzione di stazione appaltante ad oggi partecipanti alle iniziative del Tavolo tecnico spontaneamente formatosi come in premessa illustrato, di cui all'elenco allegato (all. B - n.), autorizzando la successiva adesione di ulteriori stazioni appaltanti (o, successivamente, controparti del contratto di servizio) interessate all'attività oggetto dell'Associazione medesima;
- 4) di prevedere, quale contributo associativo la somma di Euro 1.000,00 per la costituzione del fondo di cui all'articolo 7 ed Euro 2.432,00 quale quota associativa per le spese di gestione per il primo anno come risulta dal business plan allegato;
- 5) di prevedere che le quote associative di cui al punto 4 saranno imputate a valere sul Bilancio 2016, nei limiti degli stanziamenti approvati, dando atto che tale spesa è finanziata dal gestore uscente della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale e, pertanto, verrà accertata nel medesimo anno di bilancio;
- 6) di autorizzare il Direttore della Direzione di Staff Partecipazioni Comunali o suo delegato perché provveda a tutti gli atti ed adempimenti necessari per dare concreta attuazione alla presente decisione, autorizzandolo altresì ad apportarvi quelle modifiche che, senza influire sulla sostanza o sul contenuto dello stesso, si rendessero necessarie, indispensabili od opportune;
- 7) di dichiarare, il presente provvedimento, conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. C - n.);
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORA ALLE SOCIETÁ
PARTECIPATE, POLITICHE PER LA
SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE
E PROTEZIONE CIVILE
F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Laterza Vincenzo, Marrone Maurizio, Sbriglio Giuseppe, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 24

VOTANTI 22

ASTENUTI 2:

Curto Michele, Trombotto Maurizio

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Levi-Montalcini Piera, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Laterza Vincenzo, Marrone Maurizio, Sbriglio Giuseppe

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Levi-Montalcini Piera, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato A - allegato B - allegato C.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Porcino
